

Osservazioni dell'Istituto per il Credito Sportivo in riferimento all'Audizione del presidente Andrea Abodi - 12 dicembre 2021 - presso la Camera dei Deputati, Commissioni riunite VII (Cultura, Scienza, Istruzione, Sport) e VIII (Ambiente) sullo Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (Atto n. 227)

Titolo Atto del Governo sottoposto a parere Parlamentare

Si propone di integrare il testo del Titolo, aggiungendo al termine la seguente dicitura: "..., perseguendo obiettivi di sostenibilità sociale, ambientale e finanziaria".

CAPO I

Art. 1 (Oggetto)

1. In riferimento alle finalità e all'ambito di applicazione dello schema di decreto, oltre al tema della costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, ci sembra opportuno e coerente con l'Agenda infrastrutturale del Paese, aggiungere al testo quanto segue: "... **perseguendo obiettivi di sostenibilità sociale, ambientale e finanziaria, che in modo integrato consentano di intendere lo sviluppo in modo inscindibile dalla sostenibilità ad ampio spettro**".

Art. 2 (Definizioni)

1. Si suggerisce di ricondurre la definizione di Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche a quelle iscritte al Registro CONI o alla sezione parallela del CIP per il riconoscimento giuridico ai fini sportivi, come previsto dall'art. 5 c 2 lettera c del Dlgs 242/99 in tema di "Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" (GU n. 176 del 29 luglio 1999).

A tal proposito, inoltre, si auspica una più ampia e puntuale articolazione delle informazioni raccolte nel suddetto Registro, individuato come luogo formale di accesso ai dati certificati di Società e Associazioni che operano nel settore sportivo, paragonabile al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio competenti per territorio.

a) In relazione alla definizione e alla funzionalità della Commissione Unica per l'impiantistica sportiva, **risulta assente, a nostro avviso, un riferimento alla relazione tra lo sport e la sua declinazione in forma elettronica, ovvero gli esports**, fenomeno ormai affermato e all'attenzione dello stesso Comitato Olimpico Internazionale e del CONI.

b) Si propone una nuova riformulazione della definizione di Impianto, che eviti l'eccessiva centralità, quasi totalizzante, quale luogo che ospita manifestazioni sportive, piuttosto che di **quotidiana pratica sportiva, elemento cardine dell'identità sociale di questa tipologia di infrastruttura. Stesso richiamo agli esports, di cui alla precedente lettera b), anche in relazione all'impianto.**

e) Sarebbe opportuno ricondurre la descrizione dell'Istituto per il Credito Sportivo, oltre che alla legge istitutiva citata nel testo, anche alla fonte legislativa primaria del sistema bancario, definendolo, sulla base della natura propria dell'Istituto, **impresa bancaria ed ente pubblico economico** (art. 10 e 151 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385, ovvero il Testo Unico Bancario).

CAPO II

Art. 4 (Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione)

1. Risulta troppo generica l'intesa del soggetto che intende realizzare l'intervento con le Associazioni o le Società sportive (**segnatamente caratterizzata nel testo da un "anche" che potrebbe essere stralciato**), che risultano essere i principali gestori dell'impianto e dei quali bisognerebbe evidenziarne la centralità;

3. sulla contrazione delle tempistiche che riguardano la convocazione della Conferenza dei Servizi preliminare, finalizzata alla dichiarazione di interesse pubblico, proponiamo una riflessione sui 30 giorni - da 90 - che sembrano molto stretti per le Amministrazioni Locali;

11. mancano, a nostro avviso, i riferimenti alle disposizioni a tutela della bancabilità delle iniziative (che sono presenti nel Codice dei Contratti Pubblici, qui richiamati in modo forse troppo generico). Sarebbe ulteriormente esaustivo ricomprendere, citandoli, gli articoli, sempre del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di finanza di progetto, n. **184 (Società di progetto)**, **185 (Emissione di obbligazioni e titoli di debito da parte della società di progetto)**, **186 (Privilegio sui crediti)** e **176 (Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro)**;

16. le attività indicate nel comma fanno già parte, peraltro non esaustivamente, dell'attività ordinaria dell'Istituto per il Credito Sportivo senza dare corpo all'individuazione di nuovi strumenti da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto, per migliorarne l'efficacia nel perseguimento degli obiettivi collegati al suo ruolo di scopo nell'ambito dei sistemi sportivi (e culturali). Si suggerisce, in tal senso, la seguente riformulazione del testo: **Ai fini della promozione degli interventi di cui al presente articolo, il soggetto proponente può avere accesso a soluzioni, prodotti e servizi, offerti dall'Istituto per il Credito Sportivo che, in qualità di investitore istituzionale, può assumere anche il ruolo di promotore, ex art.183 c.17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50. Il soggetto promotore può avere accesso alle misure proposte anche da altro intermediario bancario o finanziario operante nel settore nonché, ove possibile, alle agevolazioni offerte a valere sui Fondi Speciali, in gestione separata e gratuita all'Istituto per il Credito Sportivo. Sono consentite forme di associazione in partecipazione e la costituzione di società miste, finalizzate al perseguimento degli obiettivi della presente norma.**

Nel rispetto dell'art. 9 dello Schema di decreto in oggetto, relativamente alla Clausola di invarianza finanziaria, ci limitiamo a segnalare la necessità di prevedere, con altra norma, una modalità di finanziamento sistematico dei fondamentali Fondi Speciali dedicati allo Sport, ovvero il Fondo di garanzia e il Fondo per la contribuzione in conto interessi, storicamente alimentati dal Totocalcio, prima del suo declino che ne ha di fatto azzerato la sua capacità di apporto ai beneficiari.

Art. 6 (Convenzioni Consip)

1.

Nell'ottica dell'ottimizzazione del modello di gestione delle infrastrutture sportive pubbliche, non solo dal punto di vista quantitativo, sarebbe importante non limitarsi a favorire la pur necessaria generazione di economie di scala gestionali, attraverso Consip o altro soggetto eventualmente specializzato in chiave sportiva (e culturale), ma fare riferimento anche agli aspetti qualitativi coerenti con l'esigenza di rendere le infrastrutture sportive (e culturali) ambientalmente sostenibili, attraverso una transizione energetica pianificata, fino a renderne obbligatorio il processo di efficientamento.

Va rilevato che il sistema infrastrutturale sportivo italiano è fortemente arretrato dal punto di vista dell'ammodernamento energetico: da una stima sommaria degli impianti sportivi che ammontano indicativamente a 100.000 impianti (servirebbe una modalità di rilevazione meno approssimativa), circa l'80% risultano inefficienti da un punto di vista energetico producendo molteplici effetti negativi: a livello ambientale, educativo - nei confronti dei soggetti che a vario titolo li frequentano - e finanziario. In particolare, si consideri che il margine

di contribuzione dell'energia nel conto economico di un impianto sportivo è mediamente di circa il 20 - 25%, con margini di efficientamento che possono raggiungere il 40/50%, per una proiezione di impatto finanziario sul totale delle infrastrutture del nostro Paese pari al doppio del finanziamento pubblico annuo garantito dallo Stato allo sport, di 410 milioni di euro.

CAPO III

Art. 7 (Regolamento Unico)

1. Si richiama l'esigenza di **inserire anche gli esports quale fattore a caratterizzazione sportiva da regolamentare a livello infrastrutturale**, da considerarsi anche fattore di promozione dell'attività fisica nelle sue diverse forme/discipline e nei convenzionali luoghi di sport. Mettere in relazione questi due fattori minimizza il rischio che gli *esports* possano assumere una dimensione distinta/distante, autonoma, competitiva e conflittuale con l'attività motoria, favorendo anche economie di scala gestionali delle infrastrutture sportive.

CAPO IV

Art. 8 (Commissione unica per l'impiantistica sportiva)

1. Si propone di collegare i due elementi rappresentati dal **Regolamento unico e la Commissione unica per l'impiantistica sportiva, con il Registro delle infrastrutture sportive** (da costituire). Il Registro o Catasto, come peraltro previsto nell'Atto del Governo n. 228 in tema di Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (anch'esso sottoposto a parere parlamentare), potrà avvalersi del censimento già sviluppato - su base regionale, su tutto il territorio nazionale - e coordinato dal CONI attraverso l'operato di CONI Servizi Spa - ora Sport e Salute Spa - con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tale proposito, sarebbe opportuno indicare, anche attraverso la norma, il livello delle informazioni contenute nel Censimento, ovvero nel costituendo Registro, rendendolo vivo e utilizzabile, approfondendo le informazioni che riguardano anche i consumi (richiamati anche nell'art. 6) e gli acquisti di servizi e di beni, oltre alle informazioni sui livelli e i profili di frequenza degli utilizzatori delle infrastrutture.

Chiuderebbe il cerchio, a partire dalle nuove infrastrutture, inserire anche l'obbligatorietà di un libretto del fabbricato, utile ai fini della programmazione degli interventi di manutenzione e dell'ottimizzazione del modello di gestione dell'infrastruttura stessa.

Si auspica inoltre, soprattutto in considerazione delle attuali, straordinarie e persistenti difficoltà, che nel "Milleproroghe" possa essere ospitata una norma che preveda l'estensione al 30 giugno 2021 del ciclo di vita dei Comparti Liquidità del Fondo di Garanzia e del Fondo Contributi negli Interessi, per consentire l'offerta di nuove misure di sostegno finanziario a condizioni incentivate, a favore di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, unitamente a associazioni e società sportive dilettantistiche, oltre che alle società sportive professionistiche, a partire da quelle più esposte in termini di crisi.